

TI_GERICHTE 80.2014.198 vom 12. September 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-09-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2014.198

FR: TI_GERICHTE 80.2014.198 du 12 septembre 2014

IT: TI_GERICHTE 80.2014.198 del 12 settembre 2014

Regeste

Tassa di esenzione dall'obbligo militare: esonero, mancato servizio per motivi non inerenti alla persona del milite, soprannumero nel distaccamento

Erwägungen

E. 1.1

Giusta l'art. 59 cpv. 1 della Costituzione federale (Cost. fed.; RS 101), gli uomini di nazionalità svizzera devono prestare un servizio obbligatorio, militare o civile. Chi invece non presta servizio – perché dichiarato inabile o semplicemente perché ne ha richiesto il differimento – è di principio assoggettato al pagamento di una tassa, la cui riscossione è disciplinata dalla legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare del 12 giugno 1959 (LTEO; RS 661).

E. 1.2

Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, la tassa d'esenzione rappresenta un contributo sostitutivo, dovuto in luogo di una prestazione in natura quale è l'obbligo di prestare personalmente servizio militare o civile (sentenza TF n. 2C_221/2009 del 21 gennaio 2010, in: StR 65/2010 pag. 332). Suo scopo è quello di ristabilire una certa uguaglianza di sacrifici tra le persone che prestano servizio (militare o civile) e quelle che, per qualsivoglia ragione, ne sono esonerate (Aubert, in: Aubert/Mahon [a cura di], *Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse*, Zurigo 2003, n. 13 ad art. 59 Cost. fed.; v. anche Walti, *Der schweizerische Militärpflichtersatz*, tesi, Zurigo 1979, pag. 46). La tassa in esame assume così, a tutti gli effetti, veste di surrogazione del servizio militare e civile, tant'è che l'art. 2 cpv. 1 della legge federale sull'esercizio e sull'amministrazione militare (LM; RS 510.10) la annovera tra le modalità d'adempimento dell'obbligo costituzionale.

E. 1.3

Sono sottoposti alla tassa gli uomini assoggettati agli obblighi militari, domiciliati in Svizzera o all'estero, i quali nel corso di un anno di assoggettamento, corrispondente ad un anno civile, non sono incorporati per più di sei mesi in una formazione dell'esercito e non sono soggetti all'obbligo di prestare servizio civile (art. 2 cpv. 1 lett. a LTEO) oppure non prestano il servizio militare o il servizio civile cui sono tenuti come obbligati al servizio (art. 2 cpv. 1 lett. c LTEO). La durata di riscossione si basa sulla durata del servizio militare obbligatorio. In virtù dell'art. 13 LM, l'obbligo di pagare la tassa d'esenzione comincia perciò all'inizio dell'anno in cui la persona che vi è soggetta compie 20 anni e dura fino al 30° anno d'età oppure, se entro questo termine non ha ancora adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione, al più tardi sino alla fine dell'anno in cui compie 34 anni.

E. 2.1

Venendo al caso in esame, il ricorrente non nega di essere soggetto all'obbligo di prestare servizio militare. Quale milite del distaccamento d'esercizio della brigata, riconosce inoltre che avrebbe dovuto prestare almeno 10 giorni di servizio all'anno. Sostiene, tuttavia, di essere sempre stato pronto a compiere l'obbligo militare e di non doversi quindi assumere la responsabilità per essere stato chiamato in servizio unicamente per, rispettivamente, 9 (nel 2010) e 5 (nel 2011) giorni. Di parere avverso l'autorità di tassazione, secondo cui i militi dei distaccamenti d'esercizio, così come i vari Comandi delle unità, sarebbero stati debitamente e tempestivamente informati sulla necessità di compiere almeno 10 giorni di servizio all'anno e sull'obbligo di pagare la tassa d'esenzione nel caso in cui avessero prestato meno giorni.

E. 2.2

Dal 1° gennaio 2010, come correttamente sottolineato dall'autorità di tassazione, vige il principio che le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare incorporate nei distaccamenti d'esercizio sono chiamate ogni anno a prestare servizio per almeno dieci giorni. Dapprima disciplinato dall'art. 9 cpv. 9 dell'ordinanza concernente l'obbligo di prestare servizio militare (OOPSM; RS 512.21), dal 1° luglio 2012 è stato spostato all'art. 15 cpv. 8 della stessa ordinanza. Come pure ricordato dall'autorità di tassazione, il 1° gennaio 2010 sono inoltre entrate in vigore alcune importanti modifiche riguardanti direttamente la tassa d'esenzione, ed in particolare il suo calcolo e il diritto al rimborso in caso di servizio sostitutivo. Quando è dovuta, la tassa d'esenzione ammonta al 3% del reddito netto conseguito in Svizzera e all'estero (art. 11 LTEO), ma almeno a 400.– franchi (art. 13 LTEO). Il primo obiettivo della revisione era proprio quello di aumentare la tassa minima da 200.– a 400.– franchi, al fine di ribattere all'obiezione secondo la quale chi veniva esentato dal servizio, in particolare gli studenti, potevano cavarsela a buon mercato (Messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 2008, n. 08.026, concernente la modifica della legge federale sui servizi civili sostitutivo e della legge federale sulla tassa d'esenzione dal servizio militare, in: FF 2008 2255, pag. 2274). Secondo obiettivo della revisione era quello di abolire l'agevolazione della cosiddetta "regola dei tre". Se, precedentemente, chi prestava almeno tre giorni di servizio militare era tenuto a versare solo la metà della tassa, l'attuale tenore dell'art. 15 cpv. 1 LTEO dispone che l'obbligato al servizio militare che nel corso dell'anno di assoggettamento ha prestato più della metà del servizio militare cui è tenuto deve la metà della tassa. Dal 1° gennaio 2010 si deve quindi svolgere più della metà del servizio dovuto, prima di poter beneficiare di una riduzione della tassa. Infine, l'ultimo obiettivo della revisione era quello di restringere il diritto al rimborso della tassa già pagata, sottoponendolo alla condizione di avere assolto l'intero obbligo di servizio. Nella sua attuale versione, l'art. 39 cpv. 1 LTEO prescrive, infatti, che l'obbligato al servizio che recupera un corso ha diritto al rimborso della tassa solo dopo aver prestato l'intero servizio obbligatorio, con il dichiarato intento di arginare le domande di differimento dei corsi di ripetizione (Messaggio cit., pag. 2298).

E. 2.3

Fatte queste doverose premesse, le conclusioni cui è giunta l'autorità di tassazione appaiono già a prima vista prive di buon fondamento. Le revisioni appena citate consentono semmai di affermare che dal 1° gennaio 2010, le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare incorporate nei distaccamenti d'esercizio devono la metà della tassa a contare dal sesto giorno di servizio, mentre ne sono esonerate una volta compiuti i dieci giorni prescritti

dall'art. 15 cpv. 8 OOPSM. Questo, del resto, è il messaggio che traspare anche dalla Rivista Esercito.ch (Impresum esercito.ch 2/09, parte destinata all'intero esercito), pure evocata dalle decisioni impugnate. Le descritte modifiche legislative nulla cambiano, invece, con riguardo ai principi di assoggettamento alla tassa d'esenzione dall'obbligo militare.

E. 3.1

In particolare, l'autorità di tassazione sembra dimenticare che può essere assoggettato alla tassa sostitutiva solo chi non è incorporato per più di sei mesi in una formazione dell'esercito (art. 2 cpv. 1 lett. a LTEO) oppure non presta il servizio militare cui è tenuto (art. 2 cpv. 1 lett. c LTEO) per motivi personali. Si tratti di ragioni mediche, professionali o di formazione, i motivi del mancato adempimento in natura dell'obbligo di prestare servizio militare devono essere in ogni caso inerenti alla persona di colui che è chiamato al pagamento della tassa. Non si spiegherebbe altrimenti la disposizione dell'art. 8 cpv. 2 LTEO, secondo cui l'obbligato al servizio non deve la tassa per un servizio che non ha potuto compiere per motivi militari, per misure di polizia contro le epidemie o per altri motivi non inerenti alla sua persona.

E. 3.2

In una sentenza del 12 aprile 1994, il Tribunale federale ha già avuto modo di confrontarsi direttamente con la portata dell'art. 8 cpv. 2 LTEO (l'attuale versione, entrata in vigore il 1° gennaio 1995, riprende sostanzialmente quella precedente, limitandosi ad assumere alcuni concetti del diritto militare [Messaggio del Consiglio federale del 12 maggio 1993, n. 93.045, concernente la revisione della legge federale sulla tassa d'esenzione dal servizio militare, in: FF 1993 II 639, in particolare pag. 648]), affermando a chiare lettere che può essere assoggettato alla tassa solo chi non presta servizio per ragioni personali. La tassa sostitutiva non può, per contro, essere imputata a chi non viene convocato a un corso di formazione o d'istruzione e non può quindi assolvere i propri obblighi per motivi "di servizio" estranei alla sua volontà (DTF 120 Ib 36 = RF 50/1995 p. 32). In una precedente sentenza del 2 novembre 1984, riferita proprio a un caso ticinese, l'Alta Corte aveva d'altronde già concluso che una persona obbligata al servizio, abile e pronta a compiere il suo obbligo militare, non può essere assoggettata alla tassa d'esenzione se, per motivi estranei alla sua volontà, non riceve l'ordine di marcia e non può quindi presentarsi in servizio (Sentenza Z. contro Ticino del 2 novembre 1984, in: Rep. 119/1986 pag. 54).

E. 3.3

Tornando al caso in esame, il ricorrente ha adempiuto tutti i suoi obblighi militari, entrando in servizio ogniquale volta veniva chiamato dallo Stato maggiore della brigata. Poco importa invece se negli anni qui in discussione ha prestato unicamente 5 (nel 2010) e 9 (nel 2011) giorni di servizio, contro i dieci prescritti dall'art. 15 cpv. 8 OOPSM per i militi dei distaccamenti d'esercizio. Come ben emerge dalla lettera del tenente colonnello _____, allegata al gravame, il distaccamento d'esercizio della brigata fanteria montagna 9 (Br fant mont 9) si trova in palese sovrannumero (260 militi e quadri contro i 50 necessari) e di conseguenza "risulta molto difficile riuscire a convocare ogni anno tutti (...) in modo che possano assolvere ognuno da 5 a 10 giorni di servizio computabili". È quindi immediatamente evidente che il ricorrente non ha potuto prestare l'intero servizio obbligatorio per cause indipendenti dalla sua disponibilità. A questa Camera non resta quindi che riconoscere che il mancato adempimento dei giorni prescritti dall'art. 15 cpv. 8

OOPSM non dipende dalla persona del ricorrente, bensì da problemi organizzativi all'interno dell'esercito. In contingenze del genere, si ravvisano gli estremi dell'art. 8 cpv. 2 LTEO e il gravame appare conseguentemente provvisto di buon fondamento.

E. 4.1

Il ricorso è accolto e il contribuente esonerato dal pagamento della tassa d'esenzione dall'obbligo militare per gli anni d'assoggettamento 2010 e 2011.

E. 4.2

Secondo l'art. 31 cpv. 2 LTEO, le spese di procedura innanzi alla commissione di ricorso sono a carico, di regola, della parte soccombente; se il ricorso è parzialmente ammesso, le spese di procedura sono ridotte, o, in via eccezionale, condonate. Esse sono nondimeno addossate al ricorrente ancorché abbia vinto il ricorso, se, con l'adempire i suoi obblighi, fosse stato in facoltà sua di conseguire il medesimo risultato nell'istanza precedente. Il cpv. 2 bis precisa poi che l'ammontare delle tasse di decisione e di cancelleria e delle spese ripetibili è stabilito secondo il diritto cantonale. Nel Canton Ticino, l'art.

E. 4.3

Nella fattispecie, visto l'esito del gravame, non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 31 cpv. 2 LTEO e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è accolto. § Di conseguenza, le decisioni su reclamo del 28 luglio 2014 sono riformate nel senso che il contribuente è esonerato dalla tassa d'esenzione dall'obbligo militare per gli anno di assoggettamento 2010 e 2011. 2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. 3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 31 cpv. 3 LTEO; art. 82 ss. LTF). 4. Intimazione a: -; -; -; -. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: Il segretario:

E. 7

del regolamento per l'esecuzione per la legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare del 25 giugno 2013 (RL 1.5.3.1) si limita a designare la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello quale commissione di ricorso. Malgrado il tenore dell'art. 31 cpv. 2 bis LTEO, non sono invece previste disposizioni sulle tasse di decisione e di cancelleria. A questa Camera non resta quindi che colmare la lacuna rinviando direttamente all'art. 231 LT.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.